



CITTÀ METROPOLITANA
DI FIRENZE

DIPARTIMENTO TERRITORIALE

Firenze, 29/05 /2025

OGGETTO: Verifica di assoggettabilità a VAS ex art. 22 L.R. 10/2010 relativa al Piano di recupero per deruralizzazione e frazionamento dell'immobile situato in Loc. Caldine Via di Basciano - Comune di Fiesole

RAPPORTO TECNICO

In riferimento al procedimento di verifica di assoggettabilità a VAS relativo all'oggetto si evidenzia quanto segue.

Il Comune di Fiesole in qualità di Autorità Procedente ha trasmesso all'Ufficio E.Q. Pianificazione Strategica della Direzione Progetti Strategici della Città Metropolitana di Firenze, che svolge la funzione di Autorità Competente, con nota registrata il 10/04/2025 col n. di prot. 17689, il documento preliminare contenente le informazioni e i dati necessari all'accertamento degli impatti significativi sull'ambiente ad opera del piano in oggetto, dando in questo modo avvio al procedimento di verifica di assoggettabilità a VAS, in conformità ai disposti di cui all'art. 7 comma 1bis, lett. a) della L.R. 10/2010.

La proposta in oggetto può rientrare fra quelle per le quali risulta possibile effettuare la preliminare verifica di assoggettabilità a VAS, ai sensi dell'art. 5 della L.R. n. 10/2010, atteso che ricorrono le condizioni di cui alle lettere a) e b) del comma 3.

Il documento preliminare è stato trasmesso dallo scrivente ufficio con note prot. n. 18337, del 14/04/2025 e prot. n. 18669 del 05/04/2025 ai seguenti soggetti che, in collaborazione con l'Autorità Procedente, si è ritenuto di consultare: Regione Toscana Direzione Urbanistica e Sostenibilità Settore VAS e ViNCA, Regione Toscana Direzione Difesa del suolo e Protezione civile - Settore Genio Civile Valdarno Centrale, Sovrintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Firenze e le Province di Pistoia e Prato, Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Toscana, Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale, Consorzio di Bonifica 3 Medio Valdarno, Autorità per il Servizio di Gestione Integrata dei Rifiuti Urbani ATO Toscana centro, Autorità Idrica Toscana, Corpo Forestale dello Stato, ENEL Distribuzione, Toscana Energia, Acque SpA, ALIA Servizi ambientali S.p.A., TERNA Rete Italia S.p.A, Publiacqua S.p.A.

Nel termine di trenta giorni dall'invio del documento preliminare risultano pervenuti i seguenti contributi:

- Terna Rete Italia (prot. 21465 del 06/05/2025),
- Autorità Idrica Toscana (prot. 22052 del 08/04/2025),
- Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale (prot. 23236 del 15/05/2025),
- ARPAT (prot. 23280 del 15/05/2025).

Palazzo Medici Riccardi
1, via Cavour 50129 Firenze
tel. 055. 2760076
davide.cardi@cittametropolitana.fi.it
www.cittametropolitana.fi.it

**DIREZIONE
PROGETTI STRATEGICI**



E fuori termine è pervenuto il parere di Publiacqua S.p.A. (prot. 24446 del 29/05/2025).

Da un'analisi dei contributi pervenuti e sopra citati, si evidenzia e si riporta di seguito quanto in essi contenuto limitatamente agli aspetti ambientali/patrimonio-culturali, ritenuti degni di nota, e si formulano le relative considerazioni e conclusioni.

1) Autorità Idrica Toscana (prot. 22052 del 08/05/2025)

A)

[...] si chiede di verificare attentamente con il Gestore del Servizio Idrico Integrato (di seguito S.I.I.), che legge la presente per conoscenza, l'effettiva attuale "disponibilità" del servizio pubblico di acquedotto ad accogliere i nuovi carichi in relazione al dimensionamento degli interventi previsti dalla variante in questione e conseguentemente, richiamati i contenuti dell'art.157 del D.Lgs 152/2006 relativi alle opere di adeguamento del servizio idrico a carico dei Comuni, si invita a stabilire la necessità di realizzare nuove opere di urbanizzazione e/o l'adeguamento delle esistenti, ove necessario.

B)

Per quel che riguarda le condizioni di allacciamento alla fognatura in gestione al S.I.I. delle nuove previsioni, ne andranno preventivamente verificate l'attuabilità e le modalità con il Gestore del S.I.I.; si rappresenta inoltre che, solo nei casi previsti nel "Regolamento di Fornitura del S.I.I." e dove sia appurato con il Gestore del S.I.I. l'inattuabilità di poter procedere con l'adeguamento dei servizi di fognatura e depurazione, il soggetto attuatore potrà provvedere alla gestione autonoma delle acque reflue ai sensi della L.R. 20/2006, del D.P.G.R. 46/R/2008 e del D.P.R. 59/2013, con rilascio dell'autorizzazione da parte dell'Amministrazione Comunale, ponendo attenzione a quanto riportato nel successivo capoverso, relativo alla tutela qualitativa della risorsa idrica.

C)

Per quel che concerne la tutela qualitativa della risorsa idrica, richiamate le disposizioni dei commi 3 e 4 dell'art.94 del D.Lgs 152/2006, relative al divieto di insediamento dei centri di pericolo e di svolgimento di specifiche attività all'interno delle "zone di rispetto" delle captazioni di acque superficiali e sotterranee, destinate al consumo umano ed erogate a terzi mediante impianto di acquedotto che riveste carattere di pubblico interesse, si evidenzia come le previsioni in questione non ricadano e non siano prossime alle suddette zone; si informa inoltre che tali perimetrazioni sono in fase di revisione in base ai nuovi criteri dettati dalla DGRT 872/2020 e pertanto potrebbero subire variazioni nel loro perimetro.

D)

Per quel che concerne infine la tutela quantitativa della risorsa idrica, si richiamano le limitazioni all'utilizzo della risorsa idrica proveniente dal pubblico acquedotto disposte dagli artt.3, 6, 7 e 8 del DPGR 29/R/2008.

CONSIDERAZIONI

Si condivide quanto segnalato nel sopra riportato parere.

CONCLUSIONI

Si raccomanda il rispetto di quanto segnalato nel sopra riportato parere.



2) Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale (prot. 23236 del 15/05/2025) Omissis

CONSIDERAZIONI e CONCLUSIONI

Si condivide quanto ricordato e comunicato nel contributo dell'Autorità di Bacino e, pertanto, si invita l'Autorità Procedente a prenderlo in considerazione per una migliore articolazione del Piano.

3) ARPAT prot. 23280 del 15/05/2025

Visto quanto sopra, considerati i possibili impatti sulle principali matrici ambientali, così come riportati nel Piano di Recupero in esame, nonché le soluzioni che saranno adottate per la loro mitigazione, questo Dipartimento, considerata anche la natura e l'entità dell'intervento, ritiene che il Piano in esame non debba essere sottoposto a procedura di VAS.

CONSIDERAZIONI

Si condivide quanto segnalato nel sopra riportato parere espresso da ARPAT.

CONCLUSIONI

Si prende atto e si condivide quanto espresso nel sopra riportato parere che conclude esprimendosi in senso **positivo**, non ritenendo necessario assoggettare la Variante in oggetto alla Valutazione Ambientale Strategica secondo le disposizioni del D.Lgs. 152/2006 e della L.R. 10/2010.

4) Publiacqua S.p.A. (prot. 24446 del 29/05/2025)

CONSIDERAZIONI E CONCLUSIONI

Si prende favorevolmente atto dell'attestazione di adeguatezza delle infrastrutture di acquedotto e fognatura rilasciata da Publiacqua. Il parere di Publiacqua può essere apprezzato come un "vademecum" sul rispetto della disciplina di carattere ambientale, da tenere in considerazione nel complesso processo di "governo del territorio", da applicarsi non necessariamente e/o non esclusivamente nella fase di formazione della variante in oggetto ma anche nelle successive fasi. Si invita l'Autorità Procedente a considerare come utile riferimento quanto in esso contenuto.

CONSIDERAZIONI

Considerata, ai fini istruttori, la seguente checklist che prende in considerazione gli impatti (nullo 😊; non significativo 😐; da approfondire 😞) relativi ai criteri per la verifica di assoggettabilità di piani e programmi individuati nell'allegato 1 della L.R. 10/2010 e che sembra non determinare per la proposta in oggetto, caratterizzata da scala di dettaglio urbanistico/strategico, l'insorgenza di impatti ambientali significativi:

1. Caratteristiche del piano o programma, tenendo conto in particolare, dei seguenti elementi	
- in quale misura il piano o programma stabilisce un quadro di riferimento per progetti ed altre attività, o per quanto riguarda l'ubicazione, la natura, le dimensioni e le condizioni operative o attraverso la ripartizione delle risorse;	☺
- in quale misura il piano o programma influenza altri piani o programmi, inclusi quelli gerarchicamente ordinati;	☺
- la pertinenza del piano o programma per l'integrazione delle condizioni ambientali, in particolare al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile;	☺
- problemi ambientali relativi al piano o programma;	☺
- la rilevanza del piano o programma per l'attuazione della normativa comunitaria nel settore dell'ambiente (ad es. piani e programmi connessi alla gestione dei rifiuti o della protezione delle acque);	☺
2. Caratteristiche degli impatti e delle aree che possono essere interessate, tenendo conto in particolare, dei seguenti elementi:	
- probabilità, durata, frequenza e reversibilità degli impatti;	☺
- carattere cumulativo degli impatti;	☺
- natura transfrontaliera degli impatti;	☺
- rischi per la salute umana o per l'ambiente (ad es. in caso di incidenti);	☺
- entità ed estensione nello spazio degli impatti (area geografica e popolazione potenzialmente interessate);	☺
Valore e vulnerabilità dell'area che potrebbe essere interessata a causa:	
- delle speciali caratteristiche naturali o del patrimonio culturale;	☺
- del superamento dei livelli di qualità ambientale o dei valori limite;	☺
- dell'utilizzo intensivo del suolo;	☺
- impatti su aree o paesaggi riconosciuti come protetti a livello nazionale, comunitario o internazionale;	☺

Il Responsabile del Procedimento
Arch. Daniela Angelini



CONCLUSIONI

Per tutto quanto sopra si ritiene che la proposta in oggetto non comporti impatti significativi sull'ambiente, raccomandando di attenersi a quanto sopra evidenziato nelle singole conclusioni punto per punto. Si suggerisce, pertanto, che la proposta in oggetto possa essere esclusa dal procedimento di VAS di cui all'art. 23 e seguenti della L.R. 10/2010.

Il Responsabile della E.Q. Pianificazione Strategica
(Autorità Competente VAS)
Arch. Davide Cardi

**Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e
rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.**